

D.L. 8 aprile 2020, n. 23  
cd. "Decreto Liquidità"

**Emergenza COVID-19**  
**ALERT**  
**ASSARMATORI**  
**n. 79**

10 aprile 2020



## Le misure di sostegno economico connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19: il nuovo Decreto Liquidità

\*\*\*

### *Premessa.*

Per far fronte alla carenza di liquidità di cui sta soffrendo l'intero tessuto produttivo del Paese quale conseguenza della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di *lockdown* intraprese per contrastarne il diffondersi incontrollato, il Governo Italiano ha emanato [il D. L. 8 aprile 2020, n. 23 \(cd. "Decreto Liquidità"\)](#)<sup>1</sup>, facendo seguito al recente Decreto Cura Italia oggetto dei nostri precedenti Alert.

Nel tentativo di fornirvi indicazioni e notizie circa le misure di cui al Decreto Liquidità, il presente Alert, riporta una panoramica delle principali misure introdotte dal Decreto.

**Il Decreto consente**, da un lato, **a SACE s.p.a. ("SACE") di concedere garanzie destinate al sostegno anche delle imprese diverse dalle PMI e dalle Mid-Cap**<sup>2</sup>, con una controgaranzia statale a copertura delle esposizioni assunte e, dall'altro lato, **estende l'ambito di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI**<sup>3</sup> permettendo l'accesso al beneficio del Fondo sia alle imprese non *in-bonis* sia alle *Mid Cap*. Il tutto, innalzando i tetti di garanzia e prevedendo una sorta di automatismo nella concessione delle misure per determinate tipologie di finanziamento<sup>4</sup>.

### *La Garanzia SACE*

#### *Ampliamento del perimetro dell'intervento.*

Il nuovo Decreto amplia il campo di azione di SACE, consentendo a quest'ultima di concedere garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per i finanziamenti concessi alle imprese aventi sede in Italia. Inoltre, le garanzie emesse da SACE, rilasciabili fino al 31.12.2020, sono a prima richiesta e irrevocabili e, le obbligazioni di SACE derivanti da tali garanzie beneficiano della garanzia dello Stato a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile e senza regresso.

In questo contesto, quindi, SACE potrà assumere impegni fino a 200 miliardi di euro, di cui 30 dovranno essere destinati per interventi a sostegno delle PMI. Inoltre, per le sue caratteristiche

<sup>1</sup> Vds. in questo senso anche la relazione tecnica, disponibile al seguente link:

<https://www.assarmatori.eu/wp-content/uploads/2020/04/2.R.T.pdf.pdf.pdf-9.pdf>

<sup>2</sup> Da intendersi quali imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, così come definite dal decreto interministeriale del 14 novembre 2017 adottato dal MISE di concerto con il MEF.

<sup>3</sup> Sostituendo integralmente l'art. 49 del Decreto Cura Italia, rubricato "Fondo Centrale di Garanzia PMI".

<sup>4</sup> Vds. la [Circolare dell'Autorità Bancaria Italiana del 9 aprile 2020 n. 686](#) che fornisce un primo riepilogo delle misure contenute nel Decreto Liquidità, consultabile al seguente link: <https://www.fiscoetasse.com/upload/circolare%20ABI%209%20APRILE.pdf>

assimilabili a quelle di un aiuto di Stato, l'efficacia delle disposizioni del Decreto Liquidità è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE.

## ***Il campo di applicazione del Decreto.***

A fronte di una formulazione molto ampia della norma, si prevede che **l'importo del prestito (garantito) non potrà essere superiore al maggiore tra: (i) il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019; (ii) il 200% dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019<sup>5</sup>.**

I finanziamenti ammissibili alla garanzia sono quelli: **a.** concessi successivamente all'entrata in vigore del Decreto Liquidità; **b.** con durata non superiore a 6 anni e con un eventuale periodo di preammortamento (a richiesta del soggetto finanziato) che non eccede i 24 mesi; **c.** destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria; **d.** con i quali il soggetto debitore incrementa la sua esposizione debitoria (sono quindi da ritenersi esclusi i rifinanziamenti di esposizioni debitorie attuali).

Il Decreto, inoltre, rispetto a quanto originariamente previsto dal Decreto Cura Italia, estende l'intervento di SACE anche alle imprese diverse dalle PMI (purché *in-bonis* al 29.02.2020 e non versino in stato di difficoltà al 31.12.2019), con percentuali di copertura differenziate a seconda del numero di occupati e del fatturato (da calcolarsi su base consolidata qualora l'impresa beneficiaria sia parte un gruppo).

## ***Il costo per le imprese.***

Il costo della garanzia, consistente in una commissione su base annuale, è differenziato e viene calcolato sull'importo garantito pari a: **(i)** 25 *basis points* durante il primo anno, 50 *basis points* durante il secondo e terzo anno, 100 *basis points* durante il quarto, quinto e sesto anno, per i finanziamenti alle PMI; **(ii)** 50 *basis points* durante il primo anno, 100 *basis points* durante il secondo e terzo anno, 200 *basis points* durante il quarto, quinto e sesto anno, per i finanziamenti alle *Mid-Cap*.

## ***Il procedimento per la concessione della garanzia.***

Per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato non superiore a 1,5 miliardi di euro: **a.** deve essere presentata ad un soggetto finanziatore (o ad un *pool* di finanziatori) una richiesta per ottenere un finanziamento garantito da SACE, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la concessione della garanzia statale; **b.** in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i soggetti finanziatori trasmettono a SACE la richiesta (con evidenza di ulteriori informazioni). Una volta verificato l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore, SACE concede la garanzia e il/i finanziatore/i erogano il finanziamento richiesto.

Qualora l'impresa beneficiaria superi le soglie di cui sopra, invece, il rilascio della garanzia è subordinato altresì ad una decisione assunta dal MEF con apposito decreto.

---

<sup>5</sup> Inoltre, qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2018, si dovrà fare riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, che dovranno essere documentati ed attestati dal rappresentante legale dell'impresa.

## **Il Fondo di Garanzia per le PMI**

### **Ampliamento alle imprese non in-bonis.**

Il Decreto Liquidità riprende, ampliandone la portata, le misure adottate dal Decreto Cura Italia per il Fondo di Garanzia per le PMI, il cui intervento è previsto a valere fino al 31.12.2020, allargando in particolare il novero dei soggetti ammessi a beneficiare della misura.

La novità di maggior rilievo, tuttavia, si ravvisa nell'estensione della misura alle imprese non *in-bonis*. Il tutto con specifico riferimento a: **(i)** imprese che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" (ma non come "sofferenze"), purché la relativa classificazione non sia precedente al 31.01.2020; **(ii)** le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato di risanamento<sup>6</sup>.

### **L'incremento delle percentuali di copertura.**

Il Decreto innalzerà, previa approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE, le percentuali di copertura rispetto a quelle previste dal D.L. Cura Italia prevedendo:

- (i)** un incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 100% per finanziamenti entro i 25.000 euro (ovvero, se inferiore, entro il 25% del fatturato del soggetto beneficiario) con preammortamento di almeno 2 anni e durata di almeno 6 anni;
- (ii)** un incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta sino al 90% (rispetto all'80% del Decreto Cura Italia) dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria<sup>7</sup>;
- (iii)** solo per le imprese con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro, ed a condizione che la garanzia diretta venga cumulata con un'ulteriore garanzia concessa dal Confidi o da altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, una estensione della percentuale di copertura della garanzia diretta sino al 100% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria (ma solo per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario);
- (iv)** un incremento della percentuale di copertura della riassicurazione sino al 100% dell'importo garantito a condizione però che le garanzie prestate non eccedano, a loro volta, la percentuale massima di copertura del 90%, e non prevedano un premio che remunererà anche il rischio di credito assunto;
- (v)** l'innalzamento dell'importo massimo garantito per singola impresa sino a 5 milioni di euro.

---

<sup>6</sup> Tuttavia, in quest'ultimo caso, l'impresa deve essersi dimostrata virtuosa durante il percorso di risanamento, in quanto, alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità: **(i)** le esposizioni non devono essere più classificabili come esposizioni deteriorate; **(ii)** non devono esservi importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure; **(iii)** la banca deve poter ragionevolmente presumere che, sulla base delle norme di vigilanza prudenziale, l'esposizione sarà rimborsata integralmente alla scadenza.

<sup>7</sup> Nel rispetto di specifici sotto-limiti relativi: **(i)** alla durata dei finanziamenti garantiti, che non può eccedere i 72 mesi; **(ii)** all'importo totale dei finanziamenti garantiti che non può superare, alternativamente, il doppio della spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, il 25 per cento del fatturato totale per il 2019 o il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso delle PMI, e nei successivi 12 mesi nel caso di *Mid-Cap*.

***Garanzia estesa anche alle operazioni di rinegoziazione e consolidamento ed ai finanziamenti in essere.***

Infine, il Decreto Liquidità estende l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI anche alle operazioni già perfezionate ed erogate successivamente al 31.01.2020 e da non oltre 3 mesi rispetto alla data di presentazione della richiesta.

\*\*\*

Da ultimo, nella speranza di fare cosa gradita, alleghiamo: **(i)** un [breve commento riepilogativo](#) all'art. 1 del Decreto Liquidità, rubricato "Misure temporanee per il sostegno della liquidità delle imprese"; **(ii)** una [tabella riepilogativa delle scadenze](#) stabilite dal Decreto Liquidità, tenuto conto anche di quanto previsto dal D.L. Cura Italia; **(iii)** un [breve commento agli artt. 5-9](#) di cui al Capo II del Decreto Liquidità avente ad oggetto "Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19"; **(iv)** uno [schema riepilogativo](#) di condizioni e procedure per la concessione di finanziamenti garantiti.

Segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è consultabile nella specifica [AREA RISERVATA](#) del sito [www.assarmatori.eu](http://www.assarmatori.eu)

\*\*\*\*

---

*Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: [segreteria@assarmatori.eu](mailto:segreteria@assarmatori.eu)*